

PROVINCIA DI SAVONA



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI E PER LA NETTEZZA URBANA

# INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Applicazione	5
Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento	5
Art. 3 - Definizioni	6
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti	7
Art. 5 - Attività di competenza del Comune	8
Art. 6 - Competenze del Gestore del servizio	9
CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	9
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	9
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	9
Art. 8 - Classificazione delle utenze	10
Art. 9 - La raccolta differenziata	10
Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	11
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani	12
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	12
Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	12
Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani	13
Art. 15 - Associazioni di volontariato	13
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
PARTE I - Modalità comuni e criteri generali	13
Art. 16 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	13
Art. 17 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani	15
Art. 18 - Raccolta differenziata	15
Art. 19 - Raccolta differenziata di prossimità	15
Art. 20 - Raccolta della frazione organica	16
Art. 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	16
Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo	16
Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e cartoni per bevande	17
PARTE II - Gestione operativa della raccolta domiciliare "porta a porta"	18
Art. 24 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte	18
Art. 25 - Esposizione sacchi e/o contenitori per la raccolta domiciliare del secco residuo	18
Art. 26 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori	19

THOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIOTO	19
Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature	19
Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati	19
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	20
Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	20
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	21
Art. 32 - Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE	21
Art. 33 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	22
Art. 34 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	22
TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	23
Art. 35 - Rifiuti abbandonati sul territorio	23
Art. 36 – Spazzamento	23
Art. 37 - Cestini stradali	24
Art. 38 - Pulizia dei mercati	24
Art. 39 - Animali domestici	24
Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	24
Art. 41- Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.	25
Art. 42 - Altri servizi di pulizia	25
Art. 43 - Pulizia delle aree private	26
Art. 44 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante	26
Art. 45 - Rifiuti da attività edilizie	26
Art. 46 - Rimostranze	26
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	27
Art. 47 - Oneri dei produttori e dei detentori	27
Art. 48 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili	27
CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	27
Art. 49 - Divieti	27
Art. 50 - Controlli	28
Art. 51- Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e	
ordinanze-ingiunzioni	28
Art. 52 - Sanzioni	28
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	28

Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni	28
Art. 54 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti	
amministrativi	29
Art. 55 - Danni e risarcimenti	29
Art. 56 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti	29
Art. 57 - Entrata in vigore del regolamento	29

# **ALLEGATO A)** AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI

- Elenco dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani
  - a) Assimilazione qualitativa
  - b) Assimilazione quantitativa
- Riduzione della TARI per compostaggio domestico
- Sanzioni amministrative

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 - Applicazione

- 1) Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, nonché la nettezza urbana.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
  - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152.
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

#### Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

- 1) L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 152/2006, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale ed in particolare:
    - i) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali e/o energia;
    - ii) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.
  - e) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate, come ad oggi, la LR 20/2015.
- 2) Il Comune, oltre ad incoraggiare Enti, Associazioni e Privati, si impegna ad attuare, in aggiunta a quelle già effettuate, raccolte differenziate tese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento dei cittadini-utenti.

#### Art. 3 - Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato Aalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **produttore**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
  - e) **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (così come definita dal comma 1, lett. n del d.lgs n. 152/2006) in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della autorità d'ambito:
  - f) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili e/o con sacchetti biodegradabili certificati;
  - h) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in plastica e metallo) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
  - spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito:
  - i) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - k) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
  - m) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  - n) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
  - o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
  - p) frazione organica: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; a titolo meramente indicativo si intendono i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

- q) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- r) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- utente: chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- t) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- u) **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera t);
- v) **imballaggi**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
  - i) **imballaggio per la vendita o primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - ii) **imballaggio multiplo o secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche:
  - iii) **imballaggio per il trasporto o terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- w) **rifiuti urbani pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- x) **rifiuti ingombranti**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili con il sistema di raccolta porta a porta;
- y) **centro di raccolta**: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o del Gestore delservizio.

#### Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

#### 1) Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in: frazione organica, frazione recuperabile, frazione non recuperabile, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti;
- b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- c) i rifiuti provenienti dallo **spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua appartenenti al pubblico demanio;
- d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i **rifiuti sanitari**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di

diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;

f) i **rifiuti cimiteriali**: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R.15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.

#### 2) Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- I) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
- 3) Sono **pericolosi** i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
- 4) Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### Art. 5 - Attività di competenza del Comune

- In conformità a quanto previsto all' art. 196 del D.Lgs. 152/2006, competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei seguenti rifiuti:
  - a) i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni);
  - b) i rifiuti dichiarati assimilati a quelli urbani.
- 2) Detta attività viene svolta dal Comune mediante affidamento del servizio a Gestore esterno, d'ora in avanti detto **Gestore del servizio**.
- 3) Al Comune, inoltre, competono le seguenti attività:
  - a) l'emissione, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
    - i) l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;
    - ii) l'individuazione delle aree di spazzamento;
    - iii) le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
    - iv) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

- v) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- vi) la definizione dei criteri per la stipula del contratto per la gestione del servizio;
- b) l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- c) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore;
- e) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- f) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
  - i) depurazione di acque di scarico urbane;
  - ii) rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee;
- g) attività propria dell'Amministrazione.

#### Art. 6 - Competenze del Gestore del servizio

- 1) Al Gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica, e con l'obbligo del rispetto dei livelli di qualità minimi stabiliti dalla carta dei servizi adottata ai sensi del D.lgs n. 286 del 3/7/1999 e successive modificazioni, abrogazioni ed integrazioni, le seguenti attività:
  - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
  - c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta, salvo diverse modalità di gestione;
  - d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
  - e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs.n. 152/2006;
  - f) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, qualora concordato e definito, potrà essere attuato attraverso l'istituzione della figura dell'Ecoausiliario.

## CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

#### Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

- 1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
- 2) La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
- 3) Il Comune determina, attraverso il Capitolato d'oneri, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 4) La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del servizio per l'organizzazione delle attività predisporrà idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
- 5) La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

#### Art. 8 - Classificazione delle utenze

- 1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche; le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).
- 2) Sono utenze domestiche:
  - a) famiglie e cittadini residenti;
  - b) titolari di seconda casa non residenti;
  - c) occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari.
- 3) Sono utenze non domestiche:
  - a) tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttrici di rifiuti assimilati agli urbani;
  - b) selezionate "grandi produttori" per una o più frazioni specifiche di rifiuto: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, case di riposo, mense, birrerie, bar, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, supermercati, grande distribuzione, plurilicenze alimentari/miste, campeggi, strutture ricettive, insediamenti industriali, artigianali, terziario etc;
  - c) non selezionate "piccoli produttori" le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente;
  - d) L'elenco di cui al punto b) potrà essere rivisto con determinazione del responsabile del Servizio di competenza del Comune di Quiliano;

#### Art. 9 - La raccolta differenziata

- 1) L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento, secondo le indicazioni di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell'11/7/2016 e si attua su tutto il territorio comunale secondo la seguente modalità:
  - a) raccolta "porta a porta" della frazione secco residuo, con raccolta domiciliare a sacco codificato o con contenitori da lt. 120 codificati, su tutto il territorio. Per utenze ubicate in case sparse o di difficile accessibilità, saranno individuati dagli Uffici Comunali punti di conferimento in prossimità dell'innesto o lungo le strade pubbliche servite;
  - raccolta di prossimità con contenitori stradali ad accesso controllato per la raccolta della carta e del cartone, degli imballaggi in plastica e metalli, del vetro e della frazione organica. Le utenze non domestiche hanno l'obbligo di esporre gli imballaggi in cartone (scatole) debitamente piegate e prive

di altro materiale davanti alla propria attività negli orari e giorni indicati nel relativo calendario;

- c) raccolta di prossimità con contenitori stradali ad accesso controllato, previa specifica richiesta da formulare al Servizio Ambiente per il conferimento di pannolini e pannoloni;
- d) raccolta della frazione verde che può essere avviata gratuitamente all'isola ecologica convenzionata fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale, o attivabile, attraverso idonea istanza al Servizio Ambiente, con contenitori condominiali a svuotamento quindicinale;
- e) raccolta di ingombranti su prenotazione, a pagamento oppure consegna diretta e gratuita all'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale. Per la frazione di Cadibona è previsto un servizio sperimentale di ritiro con cadenza mensile, su prenotazione, il secondo sabato di ogni mese in Piazza Pollero o, alternativamente, in altro spazio previa informazione all'utenza;
- f) per le utenze non domestiche le dotazioni sono valutate singolarmente in base alla progettazione dell'intero sistema di raccolta. Le utenze con accesso ai contenitori di prossimità dovranno rispettare i giorni e le ore previste dal capitolato d'oneri.

Le dotazioni delle singole isole di prossimità potranno subire variazioni rispetto alla progettazione dell'intero sistema di raccolta, sia in termini qualitativi che dimensionali.

- 2) L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
- 3) Il Comune stabilisce:
  - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
  - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni di rifiuto;
  - c) l'opportunità di provvedere, ove necessario, alla collocazione di nuove isole o contenitori destinando volumetrie idonee:
    - i) per le nuove abitazioni e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
    - ii) per i nuovi condomini e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
    - iii) per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente;
    - iv) per risolvere criticità o disfunzioni verificabili con l'attivazione del servizio.
- 4) i contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Comune e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
- 5) i titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili dei Locali Pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Comune nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

#### Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

- 1) Il Gestore su indicazioni del Comune cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
- 2) Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini (es. sito internet del Gestore e del Comune: dati mensili delle tipologie di rifiuto raccolte; dato annuale percentuale raccolta, apposite App tipo MUNICIPIUM).
- 3) Il Gestore del servizio, su indicazioni del Comune, diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei sacchi e dei contenitori del secco residuo. Il Gestore del servizio su indicazione del Comune, predispone e diffonde altresì, il calendario dei giorni di raccolta delle possibilità

- di conferimento delle diverse frazioni di rifiuto, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.
- 4) Saranno inoltre date indicazioni sulla destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

#### Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
- 2) La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e l'avvio al recupero degli stessi vengono esercitati dal Gestore del servizio. L'utente può comunque avvalersi di altri soggetti in possesso dei requisiti di legge ai fini del conferimento di tali tipologie di rifiuti.
- 3) Sono **qualitativamente** e **quantitativamente** assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di cui all'allegato A punti a) e b) al presente Regolamento.
- 4) Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

#### Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
  - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
  - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;
  - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
  - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambitodelle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni.

#### Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

- 1) Ai sensi del presente Regolamento, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
  - a) ordinaria attività cimiteriale;
  - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento;
  - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento.
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
  - a) fiori secchi;
  - b) corone;

- c) carta;
- d) ceri e lumini;
- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- f) materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdicimiteriali;
- g) materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
  - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - d) resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
- 4) Sono inoltre rifiuti assimilabili agli urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
  - a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
  - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

#### Art. 14 - Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani

- 1) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; ad esempio gli scarti di origine animale provenienti da rivendite commerciali, non sono assimilabili ai RSU e pertanto dovranno essere smaltiti, a cura e spese dei relativi produttori.
- 2) Allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.114 del 1998.

#### Art. 15 - Associazioni di volontariato

- 1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 2) Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono provvedere al recupero di specifiche frazioni dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Gestore del servizio; le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 3) L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, allegando l'atto costitutivo e lo statuto, specificando la/le frazione/i che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, nonché i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
- 4) La Giunta Comunale, su relazione dell'Ufficio competente, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

#### TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

#### PARTE I – MODALITA' COMUNI E CRITERI GENERALI

#### Art. 16 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

 Per tutte le utenze del Comune è prevista la fornitura di una specifica chiave (diversa a seconda dell'isola di conferimento) per l'apertura dei contenitori stradali per le frazioni differenziate dell'umido, della carta, degli imballaggi in plastica e metalli e del vetro (qualora nell'isola non sia presente l'apposita campana stradale).

- 2) Per tutte le utenze del Comune è prevista la fornitura di un sacco grigio codificato per il conferimento della frazione secco residuo. Per le utenze di alcune località, individuate nel richiamato progetto di gestione, al posto del sacco numerato, viene proposta la dotazione di contenitore da lt. 120 anch'esso individuato con codice alfanumerico. È lasciata comunque alla disponibilità e valutazione dell'utenza la possibilità di scelta tra le due diverse forme di contenitori; i contenitori da lt.120 devono essere conservati in area privata.
- 3) Per tutto il territorio comunale è prevista la distribuzione di sacchetti e "sottolavelli" che dovranno essere utilizzati per la gestione della frazione organica. Il sacchetto, debitamente chiuso e pieno, dovrà essere posizionato all'interno del contenitore di colore marrone indicato. Tale dotazione non viene consegnata a chi ha aderito o aderisce al programma di compostaggio domestico previsto dal successivo art. 34.
- 4) Le dotazioni (sottolavello, chiave, sacchetti per la frazione organica, sacco del secco residuo, calendario di raccolta e opuscolo informativo) sono consegnati all'intestatario, in fase di distribuzione come avvio del servizio o al momento dell'iscrizione a ruolo.
- 5) È prevista la fornitura di sacchetti ad utenza intestataria al momento con previsione di durata annuale. Per il conferimento della frazione organica è comunque consentito l'utilizzo di sacchetti diversi purché biodegradabili e compostabili.
- 6) Previa compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune è possibile accedere con chiave dedicata (che verrà consegnata al richiedente) al bidone carrellato rosso per ausili igienici per bambini piccoli (pannolini) e per persone che soffrono di incontinenza (pannoloni).
- 7) I contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ed hanno idonea capacità. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione.
- 8) Non viene effettuato il servizio di ritiro di sacchi o svuotamenti dei contenitori della frazione secco residuo diversi da quelli assegnati.
- 9) Per le utenze non domestiche, a seconda della tipologia di attività e della produzione di rifiuti, vengono forniti sacchetti e contenitori appositi per il conferimento del secco residuo. Per la carta, gli imballaggi in plastica e metalli, la frazione organica, il vetro vengono forniti eventuali contenitori dimensionati in base alla produzione di rifiuti dell'utenza.
- 10) I contenitori consegnati alle singole utenze non domestiche, rimangono nella dotazione, nel controllo e nella responsabilità delle utenze.
- 11) Di norma devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune. Gli stessi andranno esposti secondo il calendario di conferimento stabilito in fase di avvio del servizio o eventualmente modificato dal Comune in fase di gestione, in accordo con il Gestore.
- 12) Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l'avvenuta sottrazione del contenitore.
- 13) I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
- 14) Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento/esposizione:
  - a) posizionamento dei contenitori su aree private condominiali: i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, possibilmente su una superficie piana, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori in genere non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei

- contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati;
- b) posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico: i contenitori possibilmente devono essere posizionati su superfici piane, preferibilmente pavimentate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- c) i contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del Servizio:
  - i) ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza;
  - ii) riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio;
  - iii) mantenuti a disposizione per il nuovo occupante dell'immobile.

#### Art. 17 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Le tipologie di raccolta differenziata istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato d'Oneri.
- 2) Il soggetto Gestore si riserva, previa verifica della fattibilità tecnica ed in accordo con il Comune, la facoltà, per specifiche utenze, di modificare le frequenze di raccolta stabilite, previa comunicazione alle medesime o anche previa richiesta scritta delle stesse.
- 3) Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal Gestore del servizio in funzione della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse in accordo con l'Amministrazione comunale.

#### Art. 18 - Raccolta differenziata

- 1) I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
- 2) Per il conferimento nei sacchi l'utente è tenuto a chiuderli correttamente. Allo stesso modo nel caso di conferimento nei contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi.
- 3) Il rifiuto sfuso non va mai depositato sul suolo salvo i casi previsti dal presente regolamento.
- 4) Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
- 5) L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.
- 6) Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal Capitolato d'oneri coadiuvando anche l'operato della Polizia municipale.
- 7) Qualora, durante l'attività di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

#### Art. 19 - Raccolta differenziata di prossimità

- 1) Il servizio di raccolta differenziata di prossimità è svolto con la seguente modalità:
  - a) la raccolta avviene tramite l'impiego di isole composte da contenitori per la raccolta della frazione organica, carta e cartone, imballaggi in plastica/metallo, vetro;

- i contenitori per il deposito dei rifiuti sono dotati di serratura, l'apertura dello sportello per il conferimento avviene esclusivamente attraverso dispositivo (chiave) personale consegnata alle utenze aventi diritto di accesso;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore venga chiuso.

#### Art. 20 - Raccolta della frazione organica

- 1) La frazione organica è costituita dai rifiuti come specificato nel presente Regolamento.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri, mediante contenitori di colore marrone posizionati nelle isole stradali; i contenitori sono ad accesso controllato con serratura diversificata per le singole isole;
  - b) l'utente introduce il rifiuto nel sacchetto biodegradabile e compostabile, lo riempie e lo chiude, successivamente lo deposita nel contenitore;
  - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
  - d) il rifiuto organico può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata.
- 3) Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili e biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici certificati a norma UNI EN 13432-2002.

#### Art. 21- Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

- 1) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro, è svolto con le seguenti modalità:
  - a) mediante raccolta di prossimità con l'impiego di appositi contenitori di colore verde o campane stradali, dislocati sul territorio; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino, qualora questo risulti pieno, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;
  - b) mediante raccolta domiciliare per le utenze grandi produttrici (o comunque individuate dal Gestore ai sensi del precedente art.8) dei citati materiali con l'impiego di contenitori domiciliari di idonea volumetria;
  - c) la frazione recuperabile del vetro può essere conferita nei rispettivi contenitori nelle ore diurne.
- 2) Lo svuotamento dei contenitori stradali e domiciliari avviene con la periodicità e gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri.
- 3) Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- 4) Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore.
- 5) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore, qualora ne sia dotato, resti chiuso.

#### Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono, a titolo indicativo:
  - a) contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
  - b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto

vernici;

- c) contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli "T" o "F" che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.
- d) imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le sequenti modalità:
  - a) il rifiuto può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata;
  - b) la raccolta avviene mediante conferimento nei contenitori stradali di prossimità di colore giallo, ad accesso controllato con idonea serratura;
  - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.
- 3) Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- 4) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica provvederà con relativa segnalazione al Comune.

#### Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e cartoni per bevande

- 1) Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e cartoni per bevande.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri e con le seguenti modalità:
  - a) il rifiuto può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata;
  - b) la raccolta avviene mediante conferimento negli appositi contenitori stradali di prossimità di colore blu, ad accesso controllato con idonea serratura;
  - c) il materiale è introdotto sfuso, o in sacchetti di carta, schiacciando il materiale laddove necessario. È vietato l'utilizzo di sacchetti in plastica;
  - d) con idonei contenitori o attrezzature per le utenze non domestiche individuate (ad esclusione del cartone);
  - e) con raccolta a mano del solo cartone piegato e accatastato, per le sole utenze non domestiche esposto davanti all'attività come da calendario.
- 3) Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.
- 4) Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene con periodicità e con le modalità stabilite dal Capitolato d'oneri;
  - b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
  - c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
  - d) insieme al cartone non può essere conferita carta;
  - e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- 5) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.

- 6) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-cartoni per bevande, dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.
- 7) Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta dovranno essere tagliati e/o piegati per ridurli di volume al fine del conferimento.

#### PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE "PORTA A PORTA"

#### Art. 24 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

- 1) Il servizio di raccolta domiciliare della frazione secco residuo è attivato per le seguenti utenze:
  - a) per tutte le utenze domestiche;
  - b) per tutte le utenze non domestiche;
  - c) per le utenze non domestiche grandi produttori aventi sede sull'intero territorio comunale.

Il perimetro atto ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati è definito con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa a tutto il territorio Comunale.

Sarà possibile estendere, previa definizione convenzionale del rapporto, il servizio anche ad abitazioni o utenze non domestiche ricadenti sul territorio del comune di Savona, in corrispondenza della frazione di Cadibona.

#### Art. 25 - Esposizione sacchi o contenitori per la raccolta domiciliare del secco residuo

- 1) La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
  - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
  - b) rifiuti speciali;
  - c) rifiuti urbani pericolosi;
  - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
- 2) La raccolta avviene con la periodicità stabilita dal Capitolato d'oneri mediante sacchi idonei di color grigio dotati di apposito codice per il riconoscimento dell'utente o nei contenitori da lt. 120 anch'essi muniti di codice alfanumeirco.
- 3) i sacchi o i contenitori sono esposti a cura dell'utente nei luoghi concordati con il Gestore del servizio, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e comunque non oltre le ore 24,00; si avrà cura di individuare quanto più possibile luoghi per l'esposizione al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. Presso abitazioni o attività isolate o comunque distanti dalla pubblica via la raccolta sarà effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati specificatamente dal Gestore del servizio. In tali casi è possibile realizzare, da parte dell'utente, su suolo privato, un riparo antivento chiuso su tre lati (di dimensioni max ciascuno pari a 50 x 50 x 60 (h) cm) per contenere mastello e/o sacchi, previa semplice comunicazione scritta al Comune con apposito modulo scaricabile dal sito del Comune. I materiali permessi sono mattoni e legno, ed anche i materiali di cui al Decreto 05/02/2015 e ss.mm.ii. "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano". La posizione deve comunque essere arretrata almeno di 80 cm dal ciglio della pubblica via e deve essere accessibile alla raccolta e la sporgenza più estrema verso la pubblica via dovrà essere opportunamente segnalata con catarifrangente o simile oggetto retroriflettente.

- 4) I contenitori e/o i sacchi sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
- 5) I contenitori la mattina dopo lo svuotamento devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà nel tempo più breve possibile e comunque non oltre le ore 12 del giorno successivo.
- 6) Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al Comune che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore. Il disservizio sarà recuperato dal Gestore in giornata o, al massimo nella giornata successiva alla comunicazione pervenuta da parte del Comune. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.
- 7) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del sacco per il rifiuto non recuperabile.
- 8) Il servizio potrà subire variazioni o, se del caso, sospensione nel caso di situazioni di allerta meteo idrogeologico o nivologico sentito il Servizio comunale competente.
- 9) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere ad effettuarne segnalazione presso il Comune.

#### Art. 26 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

- 1) Il lavaggio dei contenitori personali è eseguito a cura dell'utenza.
- 2) La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati stradali è a carico del Gestore che la effettuerà secondo la periodicità prevista dal Capitolato d'oneri e ogni qualvolta necessario.

#### TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO

#### Art. 27 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:
  - a) con conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
  - a domicilio presso l'utenza, previa richiesta al Servizio Ambiente. Allo scopo verrà consegnato un contenitore che dovrà essere conservato all'interno della proprietà privata in caso di utenze singole o della proprietà condominiale in caso la richiesta sia presentata da condomini. Il ritiro avverrà con frequenza quindicinale, previa esposizione su area pubblica in posizione concordata con il Gestore del servizio.
- 3) Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature.
- 4) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nel conferimento di rifiuto da sfalci e potature, dovrà provvedere a relativa segnalazione al Comune.

#### Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

- 1) Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati costituita, in particolare, da:
  - a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti; il servizio è già in essere, potrà essere implementato;
  - b) calzature ancora utilizzabili e pulite; il servizio potrà essere implementato;
  - c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili; il servizio potrà essere implementato;
  - d) borse; il servizio potrà essere implementato.
- 2) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio dove il materiale deve essere introdotto in sacchi chiusi. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.
- 3) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:
  - a) tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
  - b) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
  - c) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

#### Art. 29 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile ebatterie

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
  - a) pile a bottone;
  - b) pile stilo e rettangolari;
  - c) batterie per attrezzature elettroniche.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso la sede del Comune di Quiliano o presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
  - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
  - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati direttamente presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale.
- 3) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

#### Art. 30 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituti da farmaci e medicinali.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
  - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano

- i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale;
- b) il prodotto viene introdotto nella propria confezione, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
- c) i farmaci scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori.
   Per ridurre il volume dei farmaci si dovrà aver cura di immetterli nei contenitori privi di scatola e foglietto illustrativo. Detta norma non è valida se i farmaci sono contenuti in recipienti di vetro.
- 3) L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
- 4) I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato d'oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

#### Art. 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

- 1) Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici, diluenti, antiparassitari, collanti, in generale contenitori marchiati "T" e "F", olî esausti motori, olî, grassi vegetali e animali; accumulatori per auto, lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
- Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico, è svolto esclusivamente presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale.

## Art. 32 - Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE

- 1) Riguarda i rifiuti ingombranti, in particolare tali rifiuti sono costituitida:
  - a) rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze o nei contenitori di prossimità;
  - b) altri beni durevoli;
  - c) rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.
  - d) mobilio.
- 2) Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
  - a) raccolta onerosa presso l'utente, su chiamata telefonica;
  - b) conferimento gratuito diretto dell'utenza presso l'isola ecologica convenzionata, fatta salva l'attivazione di un futuro Centro di Raccolta Comunale o Sovracomunale.
- 3) I R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi).
- 4) I R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:
  - a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.lgs. 151/2005;
  - b) conferiti gratuitamente ad un rivenditore con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 metri quadrati, anche senza obbligo di acquisto, ai sensi del D.M. 121 del 31 maggio 2016;

- c) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
- 5) Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
  - a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche su prenotazione telefonica presso il Gestore del servizio;
  - b) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
  - c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

#### Art. 33 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1) Il Comune effettua la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione in conformità a quanto previsto del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

#### Art. 34 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

- 1) Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi e dall'attività domestica (scarto di cucina); dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, un terriccio soffice ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere o in cumulo/buca, ecc.
- 2) Per il Comune di Quiliano quella del compostaggio domestico è una pratica molto importante e da incentivare come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
- 3) Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è incentivata mediante la riduzione della Tassa Rifiuti (allegato A punto c).
- 4) Requisito fondamentale per aderire all'iniziativa ed ottenere la riduzione della tariffa è disporre a qualsiasi titolo, anche nelle adiacenze della propria abitazione, di un giardino, un orto o un terreno che si rendono necessari per effettuare la pratica del compostaggio utilizzando altresì il compost prodotto.
- 5) Il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti;
- 6) Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
  - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.), comunque in luogo stabile econtrollabile;
  - b) con processo controllato;
  - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
  - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini con emissione di cattivi odori e a sollevare l'Amministrazione comunale o il Gestore da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi con i confinanti.
- 7) Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per lapopolazione.
- 8) La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- 9) Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:

- a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- b) assicurare un adequato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 10) Al fine di ottenere una compostiera in comodato d'uso gratuito gli utenti dovranno inoltrare apposita istanza al Comune di Quiliano sul modello scaricabile dal sito internet del Comune. Con tale istanza gli utenti richiederanno altresì l'iscrizione nell'albo dei compostatori. La concessione in comodato d'uso gratuito della compostiera non ha scadenza salvo i casi di cessazione o di riscontrata violazione alle disposizioni del presente regolamento.
- 11) Utenti che non richiedono la compostiera, ma intendono essere iscritti all'albo compostatori potranno altresì presentare apposita istanza al Comune di Quiliano sul modello scaricabile dal sito internet del Comune.
- 12) Nell'istanza suddetta l'utente, che dovrà impegnarsi ad iniziare l'attività di compostaggio domestico entro il mese solare successivo, deve indicare il luogo di localizzazione dell'attività di compostaggio nonché quello di utilizzazione del compost prodotto.
- 13) L'adesione alla pratica del compostaggio consente altresì la presentazione, qualora la pratica comporti il mancato conferimento nel percorso di raccolta comunale della frazione umida, istanza per il riconoscimento della riduzione deliberata a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione. Sono considerate valide le istanze avanzate da uno qualunque dei componenti il nucleo familiare a condizione che nella stessa venga specificato il nominativo del familiare iscritto a ruolo.
- 14) L'utente che intende cessare l'attività di compostaggio è tenuto a darne comunicazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di variazione. La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione assentita a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella di cessazione dell'attività di compostaggio.
- 15) Il Comune, o su richiesta di questo il Gestore del servizio, potranno svolgere operazioni di controllo sulla localizzazione della compostiera e sulle modalità di effettuazione del compostaggio domestico. Qualora venissero riscontrate difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'effettuazione del compostaggio domestico all'utente sarà annullata la riduzione della tariffa ed eventualmente ritirata la compostiera, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dal presente regolamento e della normativa vigente. In tale eventualità potrà essere disposto l'eventuale recupero del beneficio non spettante mediante iscrizione a ruolo.

#### TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

#### Art. 35 - Rifiuti abbandonati sul territorio

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 2) Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 3) In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio (art. 184 comma 2 lettera d del D.Lgs. 152/06).

#### Art. 36 - Spazzamento

- 1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
- 2) Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune, in accordo con il Gestore del servizio.

- 3) Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
- 4) I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 5) Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
- 6) Il Comune, in ogni momento, può richiedere al Gestore del servizio lo spazzamento di aree diverse rispetto a quelle concordate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno anche differenti da quelli precedentemente programmati.

#### Art. 37 - Cestini stradali

- 1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del Gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
- 2) Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Gestore del servizio previo accordo con il Comune ed indicate nel Capitolato d'oneri.
- 3) Il Comune comunica al Gestore del servizio la posizione dei contenitori installati per la programmazione del servizio.
- 4) I cestini stradali sono svuotati secondo la periodicità programmata.
- 5) È proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

#### Art. 38 - Pulizia dei mercati

- 1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati settimanali di Quiliano e Valleggia devono mantenere e lasciare il suolo pubblico loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuto. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere differenziati e conferiti negli appositi contenitori stradali.
- 2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato.
- 3) I rifiuti di maggior ingombro e i rifiuti non differenziabili non conferibili nelle isole stradali, devono essere smaltiti direttamente dal produttore.

#### Art. 39 - Animali domestici

- 1) I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico.
- 2) Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali ovvero nei contenitori dell'organico qualora vengano utilizzati per la loro raccolta sacchetti biodegradabili e compostabili.

## Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1) È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.

- 2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del Gestore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto Gestore.
- 3) I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 4) È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
- 5) È fatto altresì obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via ed ai gestori dei negozi e dei pubblici esercizi, della rimozione della neve e dello spargimento di sale per evitare o eliminare la formazione di ghiaccio dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupati.

#### Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

- 1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 2) Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
- 3) La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

#### Art. 42 - Altri servizi di pulizia

- 1) Il Gestore del servizio potrà svolgere i seguenti servizi di igiene ambientale, su richiesta del Comune, se e come previsto nel capitolato d'oneri:
  - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
  - b) pulizia ed eventuale lavaggio periodico fontane, fontanelle, porticati e monumentipubblici;
  - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate:
  - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
  - e) diserbo dei marciapiedi e delle vie lastricate (es. porfido, autobloccanti, ecc.) e/o sfalcio periodico delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate;
  - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
  - g) sgombero neve dai marciapiedi dell'abitato;
  - h) In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
    - rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
    - ii) lo spargimento di cloruri o di miscele per dissolvere neve oghiaccio;

- i) pulizia delle aree cimiteriali;
- j) rimozione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
- k) altri servizi concordati tra il Comune ed il Gestore del servizio medesimo.

#### Art. 43 - Pulizia delle aree private

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono provvedere al taglio periodico della vegetazione infestante compreso il relativo smaltimento e manutentare le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile. La pulizia dovrà essere eseguita nelle aree in vicinanza di ogni abitazione anche per motivi di prevenzione contro gli incendi.
- 2) Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare il decoro ambientale. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.
- 3) L'accesso da aree private a strade comunali dovrà essere adeguatamente conformato e mantenuto in ordine, in maniera tale da evitare nel modo più assoluto il riporto di materiale vario dalle aree private alle strade comunali.
- 4) Il Sindaco può diffidare o ordinare la pulizia di quanto sopramenzionato e all'occorrenza applicare apposita sanzione.
- 5) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato 1 lettera D al presente Regolamento.

#### Art. 44 - Carico e scarico di merci e materiali e vendita di merce in forma ambulante

- 1) Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento Comunale di Polizia Locale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, nonché di rimozione di manifesti, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2) Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci sulla strada deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.
- 3) Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio pubblico, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.
- 4) In caso di mancata ottemperanza ai precedenti commi verrà applicata apposita sanzione amministrativa di cui all'allegato A lettera d) al presente regolamento.

#### Art. 45 - Rifiuti da attività edilizie

- 1) Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, oltre a dichiarare, in fase di richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, dove verrà smaltito il materiale proveniente dai lavori suddetti, è tenuto a pulire, oltre alle aree private anche quelle pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non dovrà abbandonarvi residui di alcungenere.
- 2) I titolari dei cantieri in esercizi o sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi o abbia provocato imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
- 3) Al termine di una eventuale occupazione temporanea autorizzata del suolo pubblico dovranno essere perfettamente ripristinate le condizioni iniziali.

4) I contravventori ai suddetti obblighi saranno sanzionati conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del presente Regolamento.

#### Art. 46 – Rimostranze

1) Eventuali reclami da parte delle utenze potranno essere rivolte al Comune o ad altro soggetto individuato dal Comune stesso.

#### **CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

#### Art. 47 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
- 2) Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
  - a) autosmaltimento dei rifiuti;
  - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le modalità di cui all'art.11 comma 4;
  - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### Art. 48 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
- 2) I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

#### **CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

#### Art. 49 Divieti

- 1) Sono vietati:
  - a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
  - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
  - c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del servizio:
  - d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
  - e) l'esposizione di contenitori non assegnati all'utenza;
  - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta deirifiuti;
  - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti aiservizi;
  - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;

- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi o dei contenitori (fatta salva la possibilità di conferire occasionalmente accanto al sacco del secco residuo contenitori o materiali plastici non riconducibili agli imballaggi);
- il deposito di rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- m) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- n) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- o) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- p) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

#### Art. 50 - Controlli

- 1) Al fine di assicurare una più ampia ed efficace vigilanza, il Comune effettua i controlli tramite personale dipendente opportunamente formato.
- 2) I controlli di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, eventualmente anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza.
- 3) Alla sorveglianza sul rispetto di quanto disposto dal presente regolamento concorrono gli appartenenti alla locale Polizia Municipale, nonché tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a cui compete l'accertamento di violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria.

#### Art. 51 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanzeingiunzioni

- 1) Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/1981.
- 2) Il Comando Polizia Municipale, ricevuto il verbale di accertamento provvede alla successiva contestazione e/o notificazione della violazione al responsabile della stessa e all'eventuale obbligato in solido, nelle forme stabilite dall'art. 14 della legge 689/1981. Analogamente procede per le infrazioni accertate direttamente dal personale dipendente, fatti salvi i casi di immediata contestazione.
- 3) L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 è il Responsabile del Settore individuato dall'Amministrazione Comunale ed esso viene indicato sul verbale di contestazione nella voce inerente le modalità di presentazione del ricorso.

#### Art. 52 - Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L.16.01.2003 n.3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, e dell'art.6 bis del D.L. 23.5.2008 n.92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le sanzioni riportate nell'allegato A – punto d) al presente regolamento. È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento.

#### CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni

 Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali di Polizia Municipale.

# Art. 54 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi

- 1) Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 2) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

#### Art. 55 - Danni e risarcimenti

1) In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

#### Art. 56 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme precedentemente emanate in contrasto con il presente atto. In particolare si intende abrogato il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio dei rifiuti solidi urbani" approvato con deliberazione del C.C. n.31 del 21/04/1999"

L'entrata in vigore del presente regolamento non costituisce incompatibilità con il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 3/9/2013.

Con l'entrata in vigore del nuovo servizio di raccolta differenziata esteso a tutto il territorio comunale vengono a cessare le riduzioni per la località Massapè previste per l'attuazione della fase sperimentale e contemplate all'art.23 comma 2 del soprarichiamato regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, così come anticipato al comma 3 dello stesso articolo.

#### Art. 57 - Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo on-line del Comune e sarà inoltre pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente".

# ALLEGATO A al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani Elenco dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche assimilati ai rifiuti urbani

## a) Assimilazione qualitativa

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa		
Codice C.E.R.	Descrizione	
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)	

	Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione	
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	
15 01 02	Imballaggi in plastica	
15 01 03	Imballaggi in legno	
15 01 04	Imballaggi metallici	
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	
15 01 07	Imballaggi in vetro	
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	

Toner	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
Codice C.E.R.	Descrizione
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03

	Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione	
20 01 01	Carta e cartone	
20 01 02	Vetro	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo statoliquido	
20 01 10	Abbigliamento	
20 01 11	Prodotti tessili	
20 01 25	Oli e grassi commestibili	
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 2001 27	
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)	
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	

	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio),20
20 01 36	01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo

Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)		
Codice C.E.R.	Descrizione	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	

Altri rifiuti urbani		
Codice C.E.R.	Descrizione	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	

#### b) Assimilazione quantitativa

la produzione annua di rifiuti non potrà superare le seguenti quantità:

- 1. per i rifiuti di cui alla lettera a) che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo;
- 2. per i rifiuti di cui alla lettera a) che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tassazione di ogni singola utenza non domestica):

Categorie di attività	Quantità (kg/mq/anno
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4
2 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4
3 Stabilimenti balneari	3
4 Esposizioni, Autosaloni	2
5 Alberghi con ristorante, agriturismi	7
6 Alberghi senza ristorante	4
7 Case di cura e di riposo	8
8 Uffici, Agenzie, Studiprofessionali	6
9 Banche ed Istituti di credito	3
10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6
11 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	7
12 Attività artigianali, tipo bottegheparrucchiere, barbiere, estetista	7
13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	6
14 Attività industriali con capannone di produzione	10
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	8
16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	33
17 Bar, Caffè, Pasticcerie	26
18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	13
20 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza altaglio	35
21 Discoteche, Night club	7

#### c) Riduzione della TARI per compostaggio domestico

La quota di riduzione della TARI è stabilita annualmente dal Comune all'atto di approvazione delle tariffe TARI.

#### d) Sanzioni amministrative

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;

l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	100,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimentorifiuti.	100,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	100,00	500,00
9. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
10. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
11. La mancata pulizia delle aree private a norma dell'art. 43 del presente regolamento	25,00	500,00
12. La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 44 del presente regolamento	25,00	500,00
13. La mancata ottemperanza delle previsioni di cui all'art. 45 del presente regolamento	25,00	500,00

 Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

- E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti
  e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente
  regolamento.
- I soggetti di cui all'art. 51 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CCR	300,00	3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00